



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Riunione del 11 dicembre 2012

Verbale n. 57

Definitivo

*Presiede: Giuseppe Furlanis.*

*Sono presenti i Consiglieri: Beschi Emanuele, Damiani Paolo, De Finis Costantino, Ficola Daniele, Gaeta Giuseppe, Gasparin Paolo, Longobardo Guglielmo, Losco Giuseppe, Luisi Nicola, Mongelli Fabio, Palmieri Maria Enrica, Pulejo Raffaella, Pulignano Ernesto, Rinaldi Maria, Spera Federica, Vannucchi Monica Barbara, Vizziello Saverio.*

*Sono assenti i Consiglieri: Andreatta Francesco, Carpaneto Giulia, Barberio Corsetti Giorgio, Bertone Bruno, Giudice Carmelo, Guardalben Dario, Leuzzo Andrea, Maffia Fulvio, Merlini Roberta, Montebugnoli Luca, Paladino Mimmo, Pisicchio Alfonsino, Pucillo Luca, Restuccia Laura, Tomasello Mario.*

*Assistono: Claudia Boschi, Roberto Morese.*

\*\*\*\*\*

Il giorno 11 dicembre 2012, con inizio alle ore 12.30 si è tenuta presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Sala 26, terzo piano - Piazza Kennedy, 20 – Roma, l'assemblea plenaria del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione dei verbali nn. 55 e 56, relativi rispettivamente alle riunioni del 12 ottobre e del 15 novembre 2012.
3. Richieste di autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale: Accademia Musicale Pescarese; Saint Louis Music Center; Scuola Italiana Design – Parco Scientifico e tecnologico "Galileo" di Padova; Accademia Italiana Arte Moda e Design – sedi di Roma e Firenze; Istituto Pantheon Design & Technology, Istituto Marangoni - Milano.
4. Proposta di mozione sullo schema di regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
5. Esame delle domande di equipollenza titolo di studio estero; richieste di riconoscimento dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi a cattedre.
6. Riordino dell'offerta formativa di I livello.
7. Proposte di corsi e di I e II livello, corsi di formazione alla ricerca.
8. Varie ed eventuali.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Non ci sono comunicazioni del Presidente e pertanto si passa al punto 2 dell'o.d.g.

### **2. Approvazione dei verbali nn. 55 e 56, relativi rispettivamente alle riunioni del 12 ottobre e del 15 novembre 2012.**

Il Presidente, dopo averne data ampia lettura, chiede al Consiglio di approvare i verbali nn. 55 e 56 relativi rispettivamente alle riunioni del 12 ottobre e del 15 novembre 2012.

Il CNAM approva il verbale n. 55 del 12 ottobre 2012 con l'astensione dei conss. Luisi, Vannucchi, Ficola.

Il cons. Palmieri lascia a verbale la seguente dichiarazione:

*"In qualità di componente del gruppo di lavoro delle Accademie devo informare questo organo che all'interno della richiesta da parte dell'Accademia Nazionale di Danza (Istituto peraltro che rappresento) è contenuto una risposta del Direttore al dr. Bruno Civello, nella quale vengo personalmente accusata di essere responsabile del parere negativo del CNAM rispetto all'attivazione del Corso di Diploma di 1° livello in Discipline Coreutiche Tecnico-Compositive della Scuola di Coreografia presso la sede del Teatro Gesualdo di Avellino. Ricordo che il CNAM a proposito di questa richiesta da parte dell'AND ha espresso parere negativo all'unanimità per ben due volte (Giugno e Settembre). L'accusa riguarda "un'assenza di informazione corretta e completa" della questione e affermazioni riferite dalla sottoscritta esclusivamente a titolo personale e incurante delle deliberazioni degli organi istituzionali dell'Accademia. Voi colleghi sapete bene che i gruppi basano la loro valutazione sulla lettura attenta dei documenti e non sulle chiacchiere. Allora i documenti presentati dal mio Istituto erano carenti in molti punti che sono stati comunicati insieme al parere negativo. Non solo, ma proprio la delibera contraria del C.A. in merito all'attivazione del corso ad Avellino in convenzione con il teatro Gesualdo (tre favorevoli e sei astenuti) era un chiaro segnale che l'organo di governo dell'AND non accettava favorevolmente la proposta proponendo con due astenuti e tutti favorevoli l'apertura dello stesso corso nella sede di Roma. Il gruppo di lavoro aveva accuratamente segnalato queste contraddizioni, ma per una scelta di sintesi ha deciso di soffermarsi solo sulle questioni irrisolte di carattere didattico e ne ha dato lettura durante l'ultima plenaria. Il direttore dell'AND nella stessa lettera al direttore generale continua sottolineando a proposito del problema del reclutamento dei maestri accompagnatori per il corso ad Avellino (un punto nevralgico messo in rilievo ben due volte dal gruppo di lavoro delle accademie) che esiste solo un accordo verbale, quando invece era ben riportato in uno degli articoli del testo di convenzione sottoposto al nostro esame. E' chiaro che il direttore dell'AND nell'accusare la sottoscritta di incapacità accusa l'intero gruppo di lavoro di superficialità e l'intero organo che a suo avviso non sarebbe messo al corrente propriamente. Si dà il caso che il CNAM valuta carte e documenti ufficiali e non ha funzioni poliziesche. E' più facile che sia la confusione con cui vengono formulate le richieste, le modalità di invio, e l'approssimazione delle stesse (il verbale del C.d.A. porta solo un estratto della discussione senza data e vi risparmio il contenuto degli interventi e della delibera), l'incapacità di riconoscere un ordinamento da un piano degli studi, un regolamento di corso da un accordo tra privati, che genera impossibilità a formulare pareri positivi da un lato contro l'arroganza del potere di pretenderli dall'altro."*

### **3. Richieste di autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale: Accademia Musicale Pescarese; Saint Louis Music Center; Scuola Italiana Design – Parco Scientifico e tecnologico "Galileo" di Padova; Accademia Italiana Arte Moda e Design – sedi di Roma e Firenze; Istituto Pantheon Design & Technology, Istituto Marangoni - Milano.**

Il cons. Gaeta, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica delle Accademie, relaziona sulle seguenti proposte di parere, che vengono approvate all'unanimità:

#### Scuola Italiana Design – Parco Scientifico e Tecnologico "Galileo" di Padova

Il CNAM, esaminata la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione a rilasciare titoli di studio AFAM, presentata dalla Scuola Italiana Design – Parco Scientifico e Tecnologico "Galileo" di Padova ai sensi dell'art.11 del DPR 8 Luglio 2005, n. 212, esprime parere contrario sulla stessa in quanto il piano di studio proposto per il corso accademico di I livello in "Design creativo" presenta una estrema frammentazione del modello formativo, che risulta articolato in attività formative corrispondenti ad un numero di crediti formativi accademici (CFA) molto esiguo (2/3), con la conseguente parcellizzazione dell'offerta formativa.

La limitatissima presenza di discipline teoriche (solo 34 CFA su 180 tra le materie obbligatorie nel corso delle tre annualità) sembra orientare il corso più verso il modello della formazione tecnico-professionale che verso i modelli formativi tipici delle accademie di belle arti, all'interno delle quali la chiara e distinguibile offerta di saperi teorici costituisce da sempre l'imprescindibile correlato dei processi di acquisizione dei saperi teorico-pratici e laboratoriali.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

In questo aspetto, concernente gli obiettivi formativi dei cicli indicati dall'art. 3 (con particolare riferimento ai commi 3 e 4) del D.P.R. 212/2005, è riscontrabile uno degli elementi peculiari della formazione di terzo livello universitaria, e la sua sostanziale differenza con altri percorsi formativi post-secondari.

In tali ambiti, infatti, non soltanto il rapporto tra sapere e saper fare è sempre visibile e ben bilanciato, ma esso insiste sulla costante relazione tra ricerca e didattica, ovvero tra la produzione di nuovi saperi derivanti dalla riflessione critica su categorie generali e la loro traduzione in modelli applicativi fondati su pratiche sperimentali.

Il rapporto ore crediti, inoltre, non è riconducibile ai criteri definiti dal D.P.R. 212/2005 e non presenta caratteri di omogeneità, così come richiesto dal medesimo decreto.

Infine, il CNAM rimarca l'assenza di norme che permettano un'effettiva valutazione dell'offerta formativa delle istituzioni che chiedono l'autorizzazione a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, norme ancora in itinere e previste dal regolamento per l'avanzamento del sistema AFAM che disciplina la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM, nonché le procedure per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art.2, comma 7, lettere g) ed e) della legge 508/99. Tali norme favorirebbero l'accreditamento di istituzioni non statali all'interno di una programmazione dello sviluppo del sistema dell'Alta Formazione.

In conclusione, il CNAM, ancora una volta, mette in evidenza l'urgenza di ottenere i fondamentali strumenti di valutazione, più volte citati, per poter dare adeguato riscontro alle legittime aspettative delle istituzioni non statali interessate al rilascio di titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica in un quadro di maggiore certezza normativa.

### Istituto Pantheon Design & Technology di Roma

Il CNAM, esaminata la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione a rilasciare titoli di studio AFAM, presentata dall'Istituto Pantheon Design & Technology di Roma ai sensi dell'art.11 del DPR 8 Luglio 2005, n. 212, esprime parere contrario sulla stessa per le seguenti motivazioni.

La documentazione risulta mancante negli aspetti relativi a:

- diritto allo studio
- organi di governo
- regolamento didattico
- delibere degli organi in merito ai corsi richiesti
- titoli rilasciati al termine dei corsi

Nello specifico:

### Design della Comunicazione

I profili professionali e gli obiettivi dei corsi risultano essere incoerenti con gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico. Per i requisiti di accesso (art. 7), le competenze richieste non sono coerenti con gli obiettivi formativi del percorso.

Con riferimento alle tabelle ordinamentali, si ricorda che i 108 crediti da raggiungere con le attività di base e caratterizzanti costituiscono il limite minimo da rispettare. Inoltre, le materie affini e integrative risultano riconducibili alle attività di base e caratterizzanti. Infine, le caratteristiche della prova finale (art. 11) non corrispondono a quelle delle istituzioni AFAM.

### Interior Design

Con riferimento alle tabelle ordinamentali, si ricorda che i 108 crediti da raggiungere con le attività di base e caratterizzanti costituiscono il limite minimo da rispettare. Inoltre, le materie affini e integrative risultano riconducibili alle attività di base e caratterizzanti. In aggiunta, il codice ISDR/03 "disegno tecnico" non è un campo appartenente al codice indicato. Infine, le caratteristiche della prova finale (art. 11) non corrispondono a quelle delle istituzioni AFAM.

### Progettazione Multimediale

I profili professionali in uscita e gli obiettivi formativi dei corsi risultano essere identici a quelli del corso di design della comunicazione.

Con riferimento alle tabelle ordinamentali, si ricorda che i 108 crediti da raggiungere con le attività di base e caratterizzanti costituiscono il limite minimo da rispettare. Inoltre, le materie affini e integrative risultano riconducibili alle attività di base e caratterizzanti. Infine, le caratteristiche della prova finale (art. 11) non corrispondono a quelle delle istituzioni AFAM.

Il CNAM, inoltre, evidenzia che, sebbene sia riscontrabile una corrispondenza della proposta didattica presentata dall'Istituto Pantheon Design & Technology di Roma agli ordinamenti degli ISIA, il modello didattico complessivo proposto da questa istituzione si differenzia sostanzialmente da quello degli ISIA che, configurandosi come Istituti di elevata specializzazione in ambiti specifici del design, orientano i loro



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

corsi verso un unico indirizzo specialistico attivando un solo corso triennale di Diploma Accademico di Primo Livello per sede. Viceversa i corsi proposti sono articolati in più scuole e più indirizzi, prefigurando pertanto un modello formativo differente da quello degli ISIA.

Infine, il CNAM rimarca l'assenza di norme che permettano un'effettiva valutazione dell'offerta formativa delle istituzioni che chiedono l'autorizzazione a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, norme ancora in itinere e previste dal regolamento per l'avanzamento del sistema AFAM che disciplina la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM, nonché le procedure per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art.2, comma 7, lettere g) ed e) della legge 508/99. Tali norme favorirebbero l'accreditamento di istituzioni non statali all'interno di una programmazione dello sviluppo del sistema dell'Alta Formazione.

In conclusione, il CNAM, ancora una volta, mette in evidenza l'urgenza di ottenere i fondamentali strumenti di valutazione, più volte citati, per poter dare adeguato riscontro alle legittime aspettative delle istituzioni non statali interessate al rilascio di titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica in un quadro di maggiore certezza normativa.

### Istituto Marangoni di Milano

Il CNAM, esaminata la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione a rilasciare titoli di studio AFAM, presentata dall'Istituto Marangoni di Milano ai sensi dell'art.11 del DPR 8 Luglio 2005, n. 212, esprime parere contrario sulla stessa, ed in particolare per i corsi accademici di I livello in Graphic Design e Multimedia, Fashion Space e Interior Design, Product Design e Industrial Design, Accessories Design e Jellery Design, Textile Design, Fashion Design, Fashion Styling, per le seguenti motivazioni.

La documentazione risulta carente negli aspetti relativi a:

- Obiettivi formativi dei percorsi
- Profili professionali in uscita
- Requisiti di accesso ai corsi
- titoli rilasciati al termine dei corsi

Inoltre, gli ordinamenti sono carenti nel rapporto ore/crediti in base alla tipologia delle attività formative e nella stessa tipologia dei corsi. In aggiunta, le attività formative a scelta dello studente per gli ordinamenti Isia sono fissati a 9 crediti formativi accademici.

Manca un regolamento didattico che disciplini e descriva le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi di governo, e mancano le deliberazioni degli organi per i corsi dei quali si richiede l'accreditamento.

Nello specifico, Accessories Design e Jellery Design; Textile Design; Fashion Design; Fashion Styling, si configurano come indirizzi di un unico corso di Fashion Design, più che come corsi autonomi.

Il CNAM, inoltre, evidenzia che, sebbene sia riscontrabile una corrispondenza della proposta didattica presentata dall'Istituto Marangoni di Milano agli ordinamenti degli ISIA, il modello didattico complessivo proposto da questa istituzione si differenzia sostanzialmente da quello degli ISIA che, configurandosi come Istituti di elevata specializzazione in ambiti specifici del design, orientano i loro corsi verso un unico indirizzo specialistico attivando un solo corso triennale di Diploma Accademico di Primo Livello per sede. Viceversa i corsi proposti sono articolati in più scuole e più indirizzi, prefigurando pertanto un modello formativo differente da quello degli ISIA.

Infine, il CNAM rimarca l'assenza di norme che permettano un'effettiva valutazione dell'offerta formativa delle istituzioni che chiedono l'autorizzazione a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, norme ancora in itinere e previste dal regolamento per l'avanzamento del sistema AFAM che disciplina la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM, nonché le procedure per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art.2, comma 7, lettere g) ed e) della legge 508/99. Tali norme favorirebbero l'accreditamento di istituzioni non statali all'interno di una programmazione dello sviluppo del sistema dell'Alta Formazione.

In conclusione, il CNAM, ancora una volta, mette in evidenza l'urgenza di ottenere i fondamentali strumenti di valutazione, più volte citati, per poter dare adeguato riscontro alle legittime aspettative delle istituzioni non statali interessate al rilascio di titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica in un quadro di maggiore certezza normativa.

*Alle ore 13,00 entra il cons. Guardalben*

Il cons. Mongelli, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica delle Accademie, relaziona sulla seguente proposta di parere, che viene approvata con l'astensione del cons. Guardalben:



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

### Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, sedi di Roma e Firenze

Il CNAM, esaminata la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione a rilasciare titoli di studio AFAM, presentata dall'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, sedi di Roma e Firenze, ai sensi dell'art.11 del DPR 8 Luglio 2005, n. 212, sebbene riscontri una corrispondenza formale del modello formativo proposto per alcuni corsi, alle tabelle ordinamentali, di cui al DM 123 del 30 Settembre 2009, ritiene che non sia possibile esprimere un parere compiuto sulla stessa che attesti la presenza dei medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali in ordine:

- alla complessiva offerta didattica;
- agli insegnamenti nei corsi di studio e alle altre attività formative;
- all'idoneità del personale docente;
- alla presenza e funzione degli organi di governo e di valutazione.

Il CNAM, tuttavia, per la sede di Firenze riscontra una corrispondenza formale del modello formativo proposto, ai parametri definiti dalle tabelle di ordinamento di cui al DM123/2009, per i seguenti corsi di Diploma Accademico di primo livello in:

- Fashion design
- Design
- Graphic design

Con riferimento al corso di Fotografia, il CNAM ritiene che sia necessario inserire tra le discipline di base il corso di Storia della Fotografia (afferente al settore disciplinare ABPC66 Storia dei nuovi media).

Analogamente, il CNAM, per la sede di Roma, riscontra una corrispondenza formale del modello formativo proposto, ai parametri definiti dalle tabelle di ordinamento di cui al DM123/2009, per i seguenti corsi di Diploma Accademico di primo livello in:

- Fashion design
- Design

Viceversa, rispetto al corso di Costume per lo spettacolo afferente alla Scuola di Scenografia, il CNAM rileva che gli obiettivi generali dell'ordinamento della scuola prevedono il possesso di una adeguata formazione tecnico-operativa i cui contenuti sono relativi ai settori della scenografia, degli allestimenti e del costume per lo spettacolo, da svilupparsi con particolare riferimento alla scenografia teatrale, televisiva e cinematografica nonché alle tecniche di allestimento connesse alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica.

Visto il carattere fortemente connotato verso una sola delle competenze che definiscono l'orientamento generale della scuola, tale da configurare un carattere specialistico alla formazione ipotizzata, il modello formativo proposto appare più in linea con le finalità di un corso di II livello o di Master incardinato nella scuola di scenografia, o in alternativa, come indirizzo di un corso accademico di primo livello in scenografia, in coerenza con gli obiettivi della scuola sopra indicati.

Analogamente a quanto espresso per il corso di Costume per lo spettacolo, il corso di Design del Gioiello, considerato il carattere specialistico dello stesso e fortemente orientato agli aspetti tecnici, è opportuna la sua attivazione come indirizzo di un corso di diploma accademico di I livello in design, all'interno della Scuola di Progettazione artistica per l'impresa, o come biennio specialistico, sempre nella medesima scuola.

Il CNAM ritiene, altresì, che la mera corrispondenza alle tabelle degli ordinamenti non sia sufficiente a garantire la presenza dei medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali, per la cui verifica sono indispensabili le norme di accreditamento più volte richieste da questo Consiglio. Ritiene, inoltre, che non sia stata valutata l'effettiva adeguatezza del personale docente alla tipologia dei corsi da attivare, in applicazione a quanto definito dall'art.11, punto 2, del DPR 8 Luglio 2005, n.212 e, per quanto di competenza del CNAM, dall'art.3, lettera c, della Legge 21 Dicembre 1999, n.508.

Il CNAM, in aggiunta, mette in rilievo che la richiesta in oggetto presenta corsi esclusivamente indirizzati alla progettazione artistica per l'impresa. Ne consegue che, sebbene sia riscontrabile una corrispondenza all'ordinamento didattico relativo agli insegnamenti delle Accademie di Belle Arti, l'articolazione dei corsi, presentata dalla medesima Istituzione, si configura come un modello didattico/formativo sostanzialmente diverso da quello delle Accademie di Belle Arti, nelle quali la "Progettazione artistica per l'impresa" rappresenta una singola scuola di una più complessiva formazione artistica.

Il CNAM, infine, rimarca l'assenza di norme che permettano un'effettiva valutazione dell'offerta formativa delle istituzioni che chiedono l'autorizzazione a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, norme ancora in itinere e previste dal regolamento per l'avanzamento del sistema AFAM che disciplina la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM, nonché le procedure per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art.2, comma 7, lettere g) ed e) della legge 508/99. Tali norme



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

favorirebbero l'accreditamento di istituzioni non statali all'interno di una programmazione dello sviluppo del sistema dell'Alta Formazione e in una condizione di maggior certezza normativa.

**Pertanto il CNAM, per le motivazioni sopra esposte, ritiene che il parere espresso in questa sede sulla pratica in oggetto non possa essere positivo in quanto, come rimarcato, gli elementi risultano insufficienti.**

Il CNAM, ancora una volta, mette in evidenza l'urgenza di ottenere i fondamentali strumenti di valutazione, più volte citati, per poter dare adeguato riscontro alle legittime aspettative delle istituzioni non statali interessate al rilascio di titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il cons. Ficola, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica dei Conservatori, relaziona sulle seguenti proposte di parere che vengono approvate come specificato per ciascun corso:

approvata con l'astensione dei conss. Gaeta, Guardalben, Spera

### Accademia Musicale Pescarese

Il CNAM, esaminata la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione a rilasciare titoli di studio AFAM, presentata dalla Accademia Musicale Pescarese, ai sensi dell'art.11 del DPR 8 Luglio 2005, n. 212, nel ribadire che sebbene riscontri una generica corrispondenza formale del modello formativo proposto, alle tabelle ordinamentali, di cui al DM 124 del 30 Settembre 2009, ritiene che non sia possibile esprimere un parere compiuto sulla stessa che attesti la presenza dei medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali in ordine:

- all'offerta didattica complessiva
- agli insegnamenti nei corsi di studio e alle altre attività formative
- all'idoneità del personale docente
- alla presenza e funzione degli organi di governo e di valutazione.

Il CNAM per i seguenti corsi di Diploma Accademico di Primo Livello:

- |     |                                |     |                                       |
|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1)  | Canto                          | 31) | Tromba                                |
| 2)  | Canto rinascimentale e barocco | 32) | Saxofono                              |
| 3)  | Musica vocale da camera        | 33) | Tromba rinascimentale barocca         |
| 4)  | Didattica della musica         | 34) | Trombone                              |
| 5)  | Pianoforte jazz                | 35) | Trombone rinascimentale e barocco     |
| 6)  | Tastiere elettroniche          | 36) | Basso tuba                            |
| 7)  | Tromba jazz                    | 37) | Maestro collaboratore                 |
| 8)  | Trombone jazz                  | 38) | Organo                                |
| 9)  | Clarinetto Jazz                | 39) | Direzione di coro e composizione      |
| 10) | Basso elettrico                |     | corale                                |
| 11) | Batteria e percussioni jazz    | 40) | Direzione d'orchestra                 |
| 12) | Chitarra jazz                  | 41) | Composizione                          |
| 13) | Violino jazz                   | 42) | Strumentazione per orchestra di fiati |
| 14) | Saxofono jazz                  | 43) | Violoncello barocco                   |
| 15) | Contrabbasso jazz              | 44) | Chitarra                              |
| 16) | Musica elettronica             | 45) | Arpa rinascimentale e barocca         |
| 17) | Canto jazz                     | 46) | Arpa                                  |
| 18) | Clarinetto                     | 47) | Violoncello                           |
| 19) | Clarinetto storico             | 48) | Violino                               |
| 20) | Cornetto                       | 49) | Violino barocco                       |
| 21) | Corno                          | 50) | Viola                                 |
| 22) | Corno naturale                 | 51) | Viola da gamba                        |
| 23) | Eufonio                        | 52) | Liuto                                 |
| 24) | Fagotto                        | 53) | Mandolino                             |
| 25) | Fagotto barocco                | 54) | Contrabbasso                          |
| 26) | Flauto dolce                   | 55) | Fisarmonica                           |
| 27) | Flauto                         | 56) | Clavicembalo e tastiere storiche      |
| 28) | Oboe barocco e classico        | 57) | Strumenti a percussione               |
| 29) | Oboe                           | 58) | Pianoforte                            |
| 30) | Flauto traversiere             |     |                                       |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

pur riscontrando una corrispondenza del modello formativo proposto ai parametri definiti dalle tabelle di ordinamento di cui al DM124/2009, ritiene che la mera corrispondenza alle tabelle degli ordinamenti non sia sufficiente a garantire i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali in ordine alla offerta didattica complessiva, agli insegnamenti nei corsi di studio e alle altre attività formative e di adeguamento alle norme sul diritto allo studio.

Il CNAM, inoltre, esaminata la documentazione, ritiene che non sia valutabile l'effettiva adeguatezza del personale alla tipologia dei corsi da attivare, in applicazione a quanto definito dall'art.11, punto 2, del DPR 8 Luglio 2005, n.212 e, per quanto di competenza del CNAM, dall'art.3, lettera c, della Legge 21 Dicembre 1999, n.508.

Il CNAM, infine, rimarca l'assenza di norme che permettano una oggettiva valutazione dell'offerta formativa delle istituzioni che chiedono l'autorizzazione a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, norme ancora in itinere e previste dal regolamento per l'avanzamento del sistema AFAM che disciplina la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM, nonché le procedure per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art.2, comma 7, lettere g) ed e) della legge 508/99, norme che favorirebbero l'accreditamento di istituzioni non statali all'interno di una programmazione dello sviluppo del sistema dell'Alta Formazione in una condizione di maggior certezza normativa.

Il CNAM, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, ritiene che il parere richiesto in questa sede non possa essere completo ed esaustivo, ed esprime parere non favorevole all'autorizzazione a rilasciare titoli di studio AFAM per i corsi sopra citati.

Il CNAM, ancora una volta, mette in evidenza l'urgenza di ottenere i fondamentali strumenti di valutazione, sopra citati, per poter dare adeguato riscontro alle legittime aspettative delle istituzioni non statali interessate al rilascio di titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

approvata con l'astensione dei conss. Gaeta, Damiani, Guardalben, Vannucchi

### Saint Louis College of Music di Roma

Il CNAM, esaminata la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione a rilasciare titoli di studio AFAM, presentata dal Saint Louis College of Music di Roma, ai sensi dell'art.11 del DPR 8 Luglio 2005, n. 212, con riferimento al corso di I livello in Popular Music esprime parere contrario per la mancanza dei relativi settori disciplinari che fa sì che lo stesso corso non sia, allo stato, ricompreso nell'ordinamento vigente.

Il CNAM, infine, rimarca l'assenza di norme che permettano una oggettiva valutazione dell'offerta formativa delle istituzioni che chiedono l'autorizzazione a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, norme ancora in itinere e previste dal regolamento per l'avanzamento del sistema AFAM che disciplina la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM, nonché le procedure per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art.2, comma 7, lettere g) ed e) della legge 508/99, norme che favorirebbero l'accreditamento di istituzioni non statali all'interno di una programmazione dello sviluppo del sistema dell'Alta Formazione in una condizione di maggior certezza normativa.

Il CNAM, ancora una volta, mette in evidenza l'urgenza di ottenere i fondamentali strumenti di valutazione, sopra citati, per poter dare adeguato riscontro alle legittime aspettative delle istituzioni non statali interessate al rilascio di titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il cons. Gaeta, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica delle Accademie, presenta la seguente mozione relativa al riconoscimento delle equipollenze tra i titoli di studio del sistema AFAM e quelli dell'Università, necessaria ad avviare il percorso di definizione dell'intero quadro delle equipollenze nell'ambito della formazione di terzo livello, che viene approvata all'unanimità:

- Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ed, in particolare l'art. 2, comma 5;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed, in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

- Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono individuati i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee delle Accademie di belle arti;
- Visto il D.M. 3.7.2009. n. 90, che definisce, in applicazione dell'art.3 quinquies del decreto legge 10.11.2008, n.180, convertito con modificazioni nella legge 9.1.2009, n.1, i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di Musica.
- Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea universitarie, tra le quali è individuata la classe in "Musicologia e beni musicali" (LM45);
- Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono individuati i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee degli Istituti superiori per le industrie artistiche ISIA;
- Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2009 n. 123 che definisce, in applicazione dell'art.3 quinquies del decreto legge 10.11.2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9.1.2009, n. 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo livello delle Accademie di Belle Arti, tra i quali è compreso il diploma accademico di primo livello in "Progettazione artistica per l'impresa" (DAPL07);
- Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2010, n. 17, che definisce, in applicazione dell'art.3 quinquies del decreto legge 10.11.2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n.1, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche ISIA, tra i quali è compreso il corso di diploma accademico di Primo livello in "Design" (DIPL02);
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, concernente l'istituzione presso le Accademie di belle arti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in "Restauro" (DASLQ01);
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 2 marzo 2011, concernente la definizione della classe magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" (LMR/02);
- Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea universitarie, tra le quali è individuata la classe in "Disegno industriale" (L4);
- Considerato che la definizione delle equipollenze tra i titoli di studio dell'alta formazione artistica e musicale e tra quelli universitari è un obiettivo prioritario per la programmazione, la razionalizzazione e l'integrazione del sistema della formazione terziaria in Italia;
- Considerato che ai fini della definizione delle possibili equipollenze tra università e Afam è stato definito un apposito Tavolo Tecnico nell'ambito del Gruppo di lavoro congiunto tra il Consiglio Universitario Nazionale ed il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
- Tenuto conto della mozione approvata all'unanimità dal Gruppo di lavoro congiunto CNAM-CUN Tavolo tecnico sul design dell'8 febbraio 2012, trasmessa in data 13 febbraio 2012, prot. 991;
- Visto il proprio precedente parere in merito allo Schema di D.P.C.M. inerente la definizione delle equipollenze dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM ed i titoli di studio universitari, espresso nella seduta del 22 maggio 2012, trasmesso il 23.05.2012 con prot. 3543;

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE nella riunione dell'11 dicembre 2012 approva all'unanimità la seguente mozione:**

Onorevole Ministro, il Cnam di fronte al profilarsi di una accelerazione delle procedure di scioglimento delle camere, che produrrebbe come inevitabile conseguenza l'interruzione dell'iter parlamentare del disegno di legge riguardante la "Valorizzazione del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale" evidenzia quanto segue:

L'articolo 1 del suddetto disegno di legge prevede la definizione delle equipollenze tra i titoli di studio Afam e i corrispondenti titoli universitari, sulla base della loro già riconosciuta equiparazione sul piano giuridico.

Il CNAM ed il CUN avevano già espresso nelle sedute del giugno 2012 il proprio parere positivo su uno schema di D.P.C.M. che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 508/99, definiva criteri, procedure, tempistiche nonché le prime casistiche di equipollenza tra i suddetti titoli.

Nella Sua audizione presso la settima commissione della camera del 12 giugno 2012, Ella ebbe modo di ribadire la correttezza e l'urgenza di tali procedure, pur prendendo atto della volontà del Parlamento di risolvere per via legislativa la questione delle equipollenze.

La malaugurata circostanza dell'interruzione del richiamato iter parlamentare produrrebbe come conseguenza il permanere di uno stato di incertezza su tale vitale questione.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Per tale motivo il CNAM, chiede che di fronte al verificarsi di tale condizione si provveda a dare corso all'emanazione del D.P.C.M., già predisposto dal Miur, di riconoscimento delle equipollenze tra i titoli di studio del sistema AFAM e quelli dell'Università, necessario ad avviare il percorso di definizione dell'intero quadro delle equipollenze nell'ambito della formazione di terzo livello.

#### **4. Proposta di mozione sullo schema di regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".**

Il cons. Gaeta, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica delle Accademie, relaziona sullo schema di decreto, e comunica che nel corso della prossima riunione verrà elaborata una proposta da sottoporre al parere del Consiglio.

#### **5. Esame delle domande di equipollenza titolo di studio estero. Richieste di riconoscimento dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi a cattedre.**

Prende la parola il cons. Vizziello che, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica dei Conservatori, illustra al Consiglio la proposta di parere predisposta dopo l'esame degli atti relativi ai riconoscimenti dei titoli di studio conseguiti all'estero.

Dopo ampia disamina, il CNAM approva all'unanimità:

- omissis -

Prende la parola il cons. Mongelli che, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica delle Accademie, illustra al Consiglio la proposta di parere predisposta dopo l'esame degli atti relativi ai riconoscimenti dei titoli di studio conseguiti all'estero.

Dopo ampia disamina, il CNAM approva all'unanimità:

- omissis -

Prende la parola il cons. Gaeta che, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica delle Accademie, illustra al Consiglio la richiesta presentata dalla Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta "Aldo Galli" di Como relativa alla richiesta di equipollenza del corso quadriennale in Pittura con sperimentazione in Restauro pittorico e il Diploma di I livello della Scuola di Restauro (ex D.M. 123/09). La richiesta si configura come una nuova casistica, e la proposta di parere presentata dal cons. Gaeta, di seguito riportata, viene approvata all'unanimità:

#### **Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta "Aldo Galli" di Como di equipollenza tra il diploma vecchio ordinamento conseguito al termine del corso quadriennale sperimentale in Pittura con sperimentazione in Restauro pittorico e il Diploma di I livello della Scuola di Restauro ex D.M. 123/09**

il CNAM, preso atto della richiesta presentata dall'Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta "Aldo Galli" di Como di equipollenza tra il diploma vecchio ordinamento conseguito al termine del corso quadriennale sperimentale in Pittura con sperimentazione in Restauro pittorico e il Diploma di I livello della Scuola di Restauro ex D.M. 123/09, esprime le seguenti considerazioni:

1. Il corso quadriennale sperimentale in Pittura con sperimentazione in Restauro pittorico dell'Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta "Aldo Galli" di Como fu istituito con apposito Decreto nel 1990, data antecedente l'approvazione della Legge 508/99. Pertanto, coerentemente con le norme all'epoca vigenti, il titolo finale rilasciato al termine del suddetto corso fu ricondotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 3.5.1974 n. 419 al Diploma di Licenza della Scuola di Pittura dell'Accademia di Belle Arti, in quanto la sperimentazione rappresentava una integrazione curriculare dell'allora vigente ordinamento della suddetta Scuola.
2. Tale integrazione, in base al decreto Ministeriale (allora Ministero della Pubblica Istruzione) si andava a concentrare nel 3° e nel 4° anno del corso di studi, mantenendo nel 1° e nel 2° la struttura del tradizionale quadriennio in Pittura. Con successivo Decreto del 20.06.1991 lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione elevava il numero delle ore previste sia per l'insegnamento di Pittura sia per l'insegnamento di Restauro a 18 ore settimanali, a partire dall'a.a. 1991/1992.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Nell'arco delle due annualità, pertanto, considerando che l'orario si articolava in 27 settimane annue era previsto che l'allievo di tale corso frequentasse 972 ore di restauro (486 per anno) – 40 crediti formativi accademici – integrate da alcune specifiche discipline di interesse specifico.

Storia del Restauro				Tecnica del Restauro			
Ore	Tipologia	Annualità	Crediti Formativi Accademici	Ore	Tipologia	Annualità	Crediti Formativi Accademici
27x4 108	T 30%	2	32	27x4 108	TP 50%	2	18

Oltre ad alcuni corsi di base riferibili all'ordinamento della Scuola di restauro ex D.M. 123/09

Materia	Ore	Tipologia	Annualità	Crediti Formativi Accademici
Storia dell'arte	27x2 = 54	T	4	32
Chimica	27x2 = 54	TP	2	9
Tecniche pittoriche	27x4 = 108	TP	2	18

Il totale dei crediti riconducibili all'ordinamento del corso di I livello in restauro è pertanto di 149 crediti formativi accademici, ovvero un numero sufficiente per riconoscere una corrispondenza curricolare tra i due ordinamenti.

Il parere è pertanto positivo.

### 6. Riordino dell'offerta formativa di I livello.

Il cons. Pulignano, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica dei Conservatori, relaziona sulle seguenti proposte di parere che vengono approvate come specificato per ciascun corso:

approvata all'unanimità

#### Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia, esprime parere favorevole alla modifica al piano di studi dei seguenti corsi di I livello:

- Chitarra
- Contrabbasso
- Corno
- Flauto
- Pianoforte
- Tromba
- Trombone
- Violino
- Violoncello
- Viola

Il CNAM, altresì, relativamente alla modifica al piano di studi del corso di I livello in Pianoforte esprime parere favorevole in subordine alla modifica della tipologia della disciplina Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte (CODI/25) che deve essere individuale.

approvata con l'astensione del cons. Palmieri

#### Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" di Pavia

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dall'Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" di Pavia, esprime parere favorevole all'attivazione del corso di specializzazione in Musicoterapia.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

approvata con l'astensione del cons. Vannucchi

### Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, esprime parere favorevole alla richiesta attivazione dei seguenti corsi di diploma accademico di II livello:

- Musica elettronica e tecnologie del suono
- Direzione di coro e composizione corale - indirizzo Musica antica
- Direzione di coro e composizione corale - indirizzo Lirico, Sinfonico, Cameristico
- Composizione

Il CNAM, altresì, relativamente ai corsi di diploma accademico di II livello in Discipline storiche critiche e analitiche della musica – indirizzo Antico e in Discipline storiche critiche e analitiche della musica – indirizzo Moderno, chiede un supplemento di istruttoria in quanto, considerata l'identità dei piani dell'offerta formativa, degli obiettivi e degli sbocchi professionali, la proposta andrebbe riformulata in uno dei due modi:

1. come unico diploma con due curricula di studi;
2. come due indirizzi con differenti piani dell'offerta formativa, obiettivi, sbocchi professionali.

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, relativa alla richiesta di attivazione del corso di diploma accademico di II livello in Canto, esprime parere favorevole allo stesso in subordine all'eliminazione della nota presente in tabella a piè di pagina su "L'accompagnamento pianistico nelle Cattedre di Canto dovrà essere espletato Dai docenti di Accompagnamento pianistico (CODI 25) – Accompagnatori al pianoforte durante le lezioni di Prassi esecutive e repertori I e II (Canto) (CODI 23).

approvata all'unanimità

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, esprime parere favorevole alla richiesta attivazione del corso di diploma accademico di II livello in Fisarmonica.

approvata all'unanimità

### Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari

Il CNAM, esaminata la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari, esprime parere contrario all'attivazione del corso sperimentale di II livello in Musica da camera vocale e strumentale per le seguenti motivazioni:

- vanno inserite le ore di lezione frontale;
- i crediti formativi accademici delle discipline a scelta dello studente devono essere ricompresi tra 6 e 18 (5% e 15%);
- il dipartimento di Musica d'insieme non è previsto dal DPR 212/05.

Il cons. Ficola, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica dei Conservatori, relaziona sulle seguenti proposte di parere relative alle richieste di attivazione di diplomi accademici di II livello ad indirizzo didattico, che vengono approvate all'unanimità:

### Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste, esprime parere favorevole all'attivazione del corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione A077.

### Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria, esprime parere favorevole all'attivazione del corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione A032.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

### Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia

Il CNAM, ritenuta pienamente valida sul piano degli obiettivi e dei contenuti didattici la documentazione presentata dal Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia, esprime parere favorevole all'attivazione del corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione A077.

Il cons. Mongelli, a nome del gruppo di lavoro sulla didattica delle Accademie, relaziona sulla proposta di parere di seguito indicata, che viene approvata all'unanimità. Al riguardo si ribadisce che le documentazioni che pervengono per il parere sono spesso incomplete, nonostante le molte sollecitazioni comunicate all'Amministrazione.

### Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Il CNAM, esaminata la documentazione presentata dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, esprime parere contrario all'attivazione dei seguenti corsi biennali di II livello per le motivazioni di seguito specificate per ciascun corso:

#### corso di II livello in Pittura

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali corrispondenti ad un biennio specialistico;
- le attività formative di base quali Laboratorio di decorazione, Laboratorio di scultura, Laboratorio di grafica si configurano piuttosto quali attività formative caratterizzanti un biennio specialistico in Pittura, coerentemente alla definizione degli obiettivi formativi;
- il totale delle attività formative caratterizzanti risulta inferiore alle attività formative di base;

#### corso di II livello in Pittura performativa e multimediale:

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali;
- le attività formative di base quali Laboratorio di scenografia per il teatro, Laboratorio di scultura, Laboratorio di grafica si configurano quali attività formative caratterizzanti un biennio specialistico in Pittura performativa, se coerenti con la definizione degli obiettivi formativi;
- il totale delle attività formative caratterizzanti risulta inferiore alle attività formative di base;

#### corso di II livello in Scultura per ambienti urbani:

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali (attualmente sono le stesse del biennio proposto in Pittura performativa e multimediale);

#### corso di II livello in Illustrazione grafica:

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali (attualmente sono gli stessi previsti per il Diploma Accademico di primo livello dal D.M. 123/09);

#### corso di II livello in Grafica d'arte:

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali (attualmente quest'ultime sono le stesse previste dal Diploma Accademico di primo livello dal D.M. 123/09);

#### corso di II livello in Decorazione per l'arte sacra:

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali (attualmente sono gli stessi previsti per il Diploma Accademico di primo livello dal D.M. 123/09);
- il totale delle attività formative caratterizzanti risulta inferiore alle attività formative di base;
- attualmente l'attività formativa che sembra caratterizzare il corso (Metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 1 - 2) risulta quale attività formativa di base piuttosto che attività formativa caratterizzante;

#### corso di II livello in Scenografia multimediale:

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali;
- tra le attività formative caratterizzanti il corso non risulta alcuna disciplina che lo qualifichi relativamente alla progettazione multimediale;

#### corso di II livello in Scultura ambientale/monumentale:

- definire gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali (attualmente sono gli stessi previsti del biennio proposto per Scultura per ambienti urbani);

#### corso di II livello in Graphic design:

- tra le attività formative di base non risulta alcuna disciplina storico-teorico-critica nell'ambito della progettazione grafica.

Il cons. Gaeta, in relazione alle richieste di parere sulla conformità agli ordinamenti curriculari stabiliti dal D.M. 81/2011 del piano di studio del diploma accademico di secondo livello, corso di studio



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

quinquennale a ciclo unico in Restauro abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali", presenta la seguente proposta di parere che viene approvata con l'astensione del cons. Palmieri:

### Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di Cuneo

il CNAM, ritenuta pienamente valida la documentazione presentata dall'Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di Cuneo, in quanto conforme agli ordinamenti curriculari stabiliti dal D.M. 81/2011 in ordine al piano di studio del diploma accademico di secondo livello a ciclo unico in Restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali", esprime parere favorevole relativamente ai percorsi formativi PFP 1: *Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura* e PFP 2: *Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti*, in subordine alla definizione delle modalità di svolgimento della prova di accesso secondo quanto previsto dall'allegato A del D.M. 87/2009.

### **8. Varie ed eventuali.**

Il cons. Gaeta presenta la richiesta di inserimento, da parte dell'Accademia di Belle Arti di Torino della disciplina Restauro per la pittura (ABPR24) nei piani di studio dei corsi di Pittura e Decorazione, nonché alla possibilità di svolgimento di tale attività formativa ai fini del completamento del percorso di studi degli allievi iscritti al vecchio ordinamento sperimentale in Restauro.

Il consiglio approva la seguente delibera con l'astensione del cons. Palmieri:

### Accademia di Belle Arti di Torino

il CNAM, in riferimento alla richiesta di inserimento della disciplina *Restauro per la pittura* (ABPR24) nei piani di studio dei corsi di Pittura e Decorazione, nonché alla possibilità di svolgimento di tale attività formativa ai fini del completamento del percorso di studi degli allievi iscritti al vecchio ordinamento sperimentale in Restauro, precisa quanto segue:

1. L'attivazione della singola attività formativa ai fini del completamento del percorso di studi da parte degli allievi fuori corso iscritti al corso sperimentale in Restauro, attualmente ad esaurimento a seguito dell'applicazione delle norme ex D.I. 87/09 (che disciplina a livello nazionale la formazione dei restauratori) è possibile ed auspicabile in ragione delle norme a tutela del diritto allo studio che impegnano l'Istituzione, in caso di modifica degli ordinamenti, a consentire la regolare conclusione dell'iter formativo agli allievi che non intendono transitare nei nuovi percorsi.

Ciò vuol dire che l'Istituzione deve consentire all'allievo la frequenza dell'attività formativa prevista dal suo piano di studi per il numero di ore in esso indicate.

In alternativa, qualora questo non infici la struttura del piano formativo, può sostituire, con l'accordo dell'allievo, tale attività formativa con altra attività analoga, che risulti comunque coerente con gli obiettivi finali del corso di studi.

2. La possibilità che l'attività formativa possa essere frequentata anche da altri allievi dell'Istituzione è resa possibile dall'esistenza, sia nei corsi di primo livello, sia in quelli di secondo livello, di quote di crediti "liberi", che ogni studente può spendere in funzione dei propri personali obiettivi di conoscenza.

Pertanto è possibile consentirne la frequenza pur senza modificare il modello formativo ordinamentale già ratificato con Decreto del Ministro.

E' sufficiente che l'allievo la scelga tra i crediti a libera scelta, tenendo conto ovviamente della corrispondenza al ciclo di riferimento (primo o secondo livello).

Tuttavia va rimarcato che l'attività formativa *Restauro per la pittura* non è presente tra quelle contemplate all'interno dell'omonimo settore disciplinare ABPR24.

Pertanto, non può esservi automatismo tra l'assegnazione di una delle attività formative ricomprese nel settore artistico-disciplinare ABPR24 e il mantenimento in essere dell'intero settore, stante che l'intera formazione del Restauro è stata normata da specifica disciplina sopracitata e ricondotta all'interno degli ordinamenti previsti dal D.I. 302/10 e dei curricula stabiliti dal D.M. 81/11.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 14,15

IL SEGRETARIO  
(Dott. Roberto Morese)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Giuseppe Furlanis)